p_no.p_no.REGISTRO UFFICIALE.I.0008707.22-03-2019.h.12:05

B. F. S.r.l.

Centro di Conferimento Rifiuti Inerti, Frantumazione, Demolizione e vagliatura, Vendita di materiale Inerte lavorato

ISTANZA FASE DI VERIFICA NUOVE OPERE

(allegato B2 della l.r. 40/1998 e D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152 e smi)

Alla ***Provincia di Novara***
Settore Ambiente, Ecologia, Energia
Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA
corso Cavallotti, 31 - 28100 Novara (NO)
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

e p.c. al ***Comune di Novara***
Servizio Ambiente, Protezione civile e Servizi a rete
Via Fratelli Rosselli, 1 - 28100 Novara (NO)
ambiente@cert.comune.novara.it

OGGETTO: **Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno**

Domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA per progetti di nuove opere ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e smi ed art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e smi

Il sottoscritto **VALLIVERO SERGIO**
nato a **PONDERANO (BI)** il **10/09/1957**
residente nel comune di **PONDERANO (BI)** in via **DELLA BLANA** n. **16**
in qualità di legale rappresentante della ditta **B.F. s.r.l.**
con sede legale in via **VIA CASTELLETTO CERVO 7, 13836 COSSATO (BI)**
telefono **015/0993450** fax **015/0993459**
indirizzo pec: bfsrl@pec.bfcossato.it
codice fiscale **02137800021**
partita IVA **02137800021**
con iscrizione alla Camera di Commercio di **BIELLA** con il n° **181340**

CHIEDE

l'avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e smi, relativamente al progetto *"Singola campagna di attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile di frantumazione mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno", localizzato nel cantiere ubicato nel Comune di Novara in via Valsesia, 7 nella frazione di Agognate (meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 29, Particella 4 sub. 1)* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. **32 ter** dell'Allegato B2 **"Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"** e non ricadente neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette.

Il progetto consiste nel recupero dei rifiuti prodotti dalle operazioni di demolizione delle strutture in disuso presenti all'interno dell'area di cantiere.
Le operazioni di recupero saranno eseguite all'interno del medesimo cantiere mediante impiego di impianto mobile di frantumazione autorizzato dalla Provincia di Biella (Determinazione n. 1063 del 02/10/2018).
I rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono appartenenti alle tipologie 7.1, 7.6 e 7.11 del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. e sono identificati dai codici C.E.R. 17.09.04 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03", 17.03.02 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01" e 17.05.08 "pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07".
Il materiale derivante dalle operazioni di recupero, una volta acquisito lo stato di Materia Prima Secondaria (previo esito positivo delle verifiche analitiche previste dalla normativa attuale) verrà successivamente riutilizzato all'interno della medesima area di cantiere per la formazione di rilevati e riempimenti.L'attività avrà una durata presunta di circa 21 giorni e si svolgerà non appena ottenute le autorizzazioni dovute.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l.r. 40/98 e smi, allego alla presente (n.1 copia cartacea e n.2 copie su cd):

- ☑ progetto preliminare di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della l.r. 40/98 e smi
- ☑ studio preliminare ambientale corrispondente alla relazione specificata all'art. 10, comma 1, lettera b) della l.r. 40/98 e smi
- ☑ elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;
- ☑ dichiarazione di conformità dei documenti presentati.

Dichiaro, sin da ora la disponibilità ad effettuare i versamenti, che verranno richiesti dall'Amministrazione Provinciale per la copertura delle spese di pubblicazione sul B.U.R della Regione Piemonte, sia inerenti l'apertura del procedimento che la conclusione del medesimo, entri termini temporali indicati.

Dichiaro inoltre di aver proceduto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.r. 40/98 e smi, al deposito di copia degli elaborati sopra specificati presso i Comuni sede dell'opera in progetto.
Dichiaro che n. 2 copie in formato elettronico della documentazione allegata all'istanza sono conformi alla copia cartacea, e sono state redatte in conformità alle specifiche dell'Ente.

Il sottoscritto richiede di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento tramite posta elettronica certificata, in quanto titolare del seguente indirizzo:

PEC: **bfsrl@pec.bfcossato.it**

Biella, 19/03/2019

Firma

ALLEGATO 1

CARTA D'IDENTITÀ DEL PROPONENTE

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Piave, 4/A – 13852 CERRETO C.LLO (BI)
Tel. 015.0993450 – Fax 015.0993459 – Cell. 3337794928
e-mail: info@bfcossato.it bfsrl@pec.bfcossato.it

Data scadenza 10/09/2023

AR 7769704

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI

PONDERANO

CARTA D'IDENTITA'

N.° AR 7769704

DI

VALLIVERO

SERGIO

Cognome VALLIVERO

Nome SERGIO

nato il 10/09/1957

(atto n. 15 P. 1 S. A)

a PONDERANO

Cittadinanza ITALIANA

Residenza PONDERANO

Via VIA DELLA BLANA n. 16

Stato civile CONIUGATO

Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura cm.168

Capelli SEMICALVO

Occhi CASTANI

Segni particolari

N.N.

Firma del titolare

PONDERANO li 15/10/2012

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

D'ORDINE DEL SINDACO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ALLEGATO 2

ONERI ISTRUTTORI

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Piave, 4/A – 13852 CERRETO C.LLO (BI)
Tel. 015.0993450 – Fax 015.0993459 – Cell. 3337794928
e-mail: info@bfcossato.it bfsrl@pec.bfcossato.it

Bonifico SEPA - Dettaglio

21/03/2019 12:25

Ordinante

Nome:	B.F. S.R.L.	Località:	COSSATO
Banca:	UNICREDIT SPA	Indirizzo:	VIA CASTELLETTO CERVO N. 7
Conto:	IT27V0200844430000030022206	SIA:	564Q5
CUC:	0093680X		

Beneficiario

Denominazione:	PROVINCIA DI NOVARA	Codice:	PROVINCIA NOVARA
Indirizzo:	--	**IBAN:**	IT90F0503410101000000089010
Località:	NOVARA	Paese:	Italia

Dati Operazione

Importo:	500,00 EUR	Data esecuzione:	21/03/2019
Riferimenti:	FASE DI VERIFICA PROCEDURA VIA CANTIERE COMUNE DI NOVARA VIA VALSESIA N. 7 FRAZIONE AGOGNATE - B.F. SRL VIA CASTELLETTO CERVO N. 7 COSSATO (BI) P.I.- C.F. 02137800021		

ALLEGATO 3

AUTORIZZAZIONE DEL FRANTOIO MOBILE

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Piave, 4/A – 13852 CERRETO C.LLO (BI)
Tel. 015.0993450 – Fax 015.0993459 – Cell. 3337794928
e-mail: info@bfcossato.it bfsrl@pec.bfcossato.it

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT C.U. IPA CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 1115 - 2018 Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: CARENZO ROBERTO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Estensore: FACCHINO FEDERICA MARIA CLEMENTINA

DETERMINAZIONE N. **1063** IN DATA **02-10-2018**

Oggetto: Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 208, comma 15, D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata a "BF S.r.l.", con sede legale in Cossato (BI), via Castelletto Cervo n. 7.

Impresa:	BF s.r.l.		
Sede Legale:	via Castelletto Cervo n. 7	Comune: Cossato (BI)	Cap: 13836
Codice fiscale: 02137800021	Partita IVA: 02137800021		
Telefono: 015 0993450	fax: 015 0993459	PEC: bfsrl@pec.bfcossato.	
Impianto: marca REV – modello GCS 100 – matricola n. 10304			
Responsabile tecnico: Vallivero Sergio			

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 5255 in data 11/12/2003 la società "Sterin s.r.l.", con sede legale a Biella in via Torino n. 47, era autorizzata, ai sensi dell'art. 28 comma 7 D.Lgs 22/97 all'epoca vigente, all'esercizio dell'impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi marca REV modello GCS 100 matricola n. 10304;
- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1418 del 14/04/2005 il provvedimento richiamato al punto precedente era volturato a favore della società "BF s.r.l.", con sede legale a Cossato (BI) in via Castelletto Cervo n. 7;
- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 3962 del 22/12/2008 era rinnovata l'autorizzazione per l'impianto mobile in questione, ai sensi dell'art. 208 comma 15 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Visto che

- in data 22/06/2018, con nota PEC acquisita al protocollo della Provincia di Biella n. 15208, la suddetta società "BF s.r.l." ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto mobile in questione, ai sensi dell'art. 208 comma 15 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- in data 28/06/2018 la Provincia di Biella, con nota PEC prot. 15605, ha indetto la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza in parola, tenendo conto di quanto indicato nella DGR 25-24837 del 15 Giugno 1998 ad oggetto: *"D. Lgs. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività"*.

Preso atto del parere favorevole espresso da ARPA Piemonte trasmesso con nota PEC prot. 62129 del 13/07/2018 (pervenuto al protocollo della Provincia di Biella n. 16951) e considerato acquisito l'assenso degli enti invitati alla conferenza che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni, come stabilito dalla L. 241/1990.

Considerato che in sede istruttoria è stata valutata, anche alla luce dei criteri indicati nella D.G.R. 25-24837 del 15 Giugno 1998, la documentazione tecnico-amministrativa prodotta, in base alla quale risulta che il proponente intende trattare le seguenti tipologie di rifiuti:

CER	Descrizione	Tipologia recupero D.M. 05/02/1998 Allegato 1 Suballegato 1
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelle di cui alla voce 01 04 07	7.2
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelle di cui alla voce 01 04 07	7.2
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelle di cui alla voce 01 04 07	7.2
10 12 01	scarti di mescole non sottoposti a trattamento termico	7.3
10 12 03	polveri e particolato	7.4
10 12 06	stampi di scarto	7.3, 7.4, 7.12
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni e mattonelle da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	7.3, 7.4
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	7.1
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelle di cui alla voce 16 11 05	7.9
17 01 01	cemento	7.1
17 01 02	mattoni	7.1
17 01 03	mattonelle e ceramiche	7.1
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	7.1
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	7.6
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	7.31 bis
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	7.1, 7.12
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	7.1

Ritenuto necessario, in base all'istruttoria tecnica condotta, assegnare le seguenti prescrizioni:

1. L'impresa autorizzata dovrà attenersi scrupolosamente a quanto verrà prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività.
2. Il volume dei rifiuti da trattare non dovrà superare i limiti stabiliti dalle autorità territorialmente competenti.
3. In funzione della quantità e tipologia di rifiuti da trattare nelle singole campagne, l'impresa dovrà stabilire idonee modalità per caratterizzare i rifiuti e dovrà definire le quantità significative da sottoporre a verifiche analitiche a valle del trattamento. La procedura di caratterizzazione dovrà consentire di individuare l'eventuale presenza, nei rifiuti oggetto di attività di recupero, di manufatti contenenti amianto o di altri rifiuti pericolosi, che dovranno essere preventivamente rimossi e trattati secondo le disposizioni previste dalla normativa specifica.
4. E' fatto divieto di miscelare tra di loro prima dei test analitici (test di cessione, verifica requisiti ex Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205) le tipologie riconducibili ai punti n. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.9, 7.12 e 7.31-bis del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. Per le tipologie riconducibili ai punti 7.6 e 7.31-bis del medesimo decreto tale divieto di miscelazione è esteso anche a valle delle verifiche analitiche.
5. Il test di cessione (a valle del trattamento) sugli inerti ottenuti dal recupero dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. ed effettuato su un campione rappresentativo dell'intera massa nella stessa forma fisica prevista dalle condizioni d'uso. Il test dovrà essere effettuato separatamente per ciascuna categoria di cui ai punti n. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.9, 7.12 e 7.31-bis del suddetto Decreto. Per il campionamento dei materiali dovranno essere rispettate le modalità previste dalla normativa UNI di settore; inoltre, con riferimento alle M.P.S. derivanti dal trattamento dei rifiuti riconducibili al punto n. 7.1, si rimanda al rispetto dei criteri di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.
6. Per la tipologia descritta dal proponente con riferimento al punto n. 7.31-bis del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. ed avente il CER 170504 (terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503), oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, l'eventuale utilizzo di terra e rocce di scavo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati dovrà avvenire nel rispetto dei criteri contenuti nell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mmi.ii, al fine di evitare rischi per la salute e per la qualità dell'ambiente.
7. Qualora vi sia trattamento del solo rifiuto identificato dal CER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01), o di aliquote maggioritarie dello stesso rispetto al totale del rifiuti da costruzione e demolizione, in funzione di un eventuale riutilizzo a valle del processo di lavorazione, occorre verificare preliminarmente il parametro "Solfati".
8. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto dovranno essere raccolti in modo sistematico ed essere resi disponibili alle Autorità di controllo.
9. Nel caso in cui il materiale ottenuto dal trattamento sia ancora un rifiuto, l'impresa autorizzata dovrà preliminarmente verificare che il soggetto al quale sarà conferito sia autorizzato alla ricezione e al trattamento.
10. Per i materiali provenienti da bonifiche dai siti contaminati, l'attività potrà essere svolta nell'ambito dei progetti di bonifica, a condizione che i materiali trattati non siano contaminati e rientrino tra quelli autorizzati.
11. Dovranno essere tenuti regolarmente i registri di carico e scarico od altri eventuali dispositivi e strumenti previsti dalle disposizioni vigenti.

12. L'utilizzo dell'impianto dovrà avvenire preferibilmente in cantieri siti in aree industriali, comunque con insediamenti sensibili adeguatamente lontani o protetti, previa approvazione del documento di Valutazione di Impatto Acustico da parte del Comune competente, redatto per ogni specifico cantiere.
13. Il tempo di utilizzo del macchinario dovrà essere tale per cui non sia recata molestia ai ricettori sensibili.
14. Nel momento in cui l'impresa richiederà la Valutazione di Impatto Acustico, contestualmente dovrà evidenziare le mitigazioni idonee a ridurre l'impatto sui punti sensibili.
15. Gli addetti al macchinario ed al carico-scarico dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale.
16. Dovranno essere ottemperate le normative vigenti relative al rischio acustico e da polveri.
17. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni d'uso relative al macchinario, contenute nel manuale d'uso, e dei disposti di cui alla legge vigente in materia di sicurezza nei cantieri, il titolare dell'autorizzazione unitamente ai responsabili del cantiere ed al Direttore lavori dovranno assicurare che l'area compresa tra barriere e macchinario sia tenuta sgombra da operatori durante le fasi di carico e scarico materiali e durante il funzionamento del macchinario. La postazione di manovra dovrà essere adeguatamente protetta e presidiata durante l'uso.
18. E' fatto assoluto divieto di interventi sul macchinario quando esso sia in movimento, anche se a vuoto, o a chiave inserita, e negli altri casi è richiesto che essi vengano svolti in condizioni di protezione dai rischi di caduta.
19. L'esercizio dell'impianto dovrà essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente.
20. L'impresa autorizzata dovrà adottare ogni cautela al fine di assicurare la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta.
21. Nell'esercizio dell'impianto dovranno essere adottati idonei criteri igienico-sanitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
22. Nell'esercizio dell'attività, con particolare riguardo alle operazioni di carico e scarico, dovrà essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti, dovrà essere contenuta l'emanazione di odori sgradevoli e dovranno essere evitate le dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo.
23. Dovranno essere sempre disponibili materiali ed attrezzature da utilizzare in caso di dispersioni accidentali.
24. L'attività dovrà essere condotta mantenendo in costante efficienza il sistema atto a mantenere costantemente umido il rifiuto, qualora le condizioni meteorologiche nonché le caratteristiche del materiale trattato lo richiedano, evitando nel contempo la produzione di reflui liquidi.
25. Dovranno essere sempre disponibili nell'area del cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità che si sviluppino incendi.
26. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti dovranno essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni, con particolare riguardo agli obblighi di legge in materia, al fine di garantirne l'efficienza originaria.
27. Dovrà essere garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti preposte al controllo nell'area in cui sono ubicati gli impianti, senza alcuna preventiva approvazione, devono inoltre essere agevolate eventuali operazioni di campionamento.
28. In caso di blocco parziale o totale dell'impianto, conseguente al verificarsi di eventi incidentali, dovrà essere data informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune, all'ARPA e all'ASL competenti per il territorio.

29. Dovrà sempre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico dell'impianto.
30. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti presso l'impianto dovranno essere oggetto di appropriata bonifica periodica.

Dato atto dell'esito negativo dell'accertamento ex art. 87 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia), condotto sul soggetto richiedente pervenuto in data 09/08/2018 (cfr. Banca Dati Nazionale Antimafia Prot. n. PR_BIUTG_Ingresso_0014847_20180709).

Dato altresì atto che la società "BF s.r.l." risulta in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente per la gestione di impianti mobili di trattamento rifiuti (cfr. D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998).

Ritenuto di dover differire la definizione dell'eventuale procedura di Valutazione o di Verifica di impatto ambientale, nel caso sia dovuta, alle successive comunicazioni per lo svolgimento delle singole campagne di recupero rifiuti, poiché tale procedura non risulta applicabile nell'ambito dell'autorizzazione ex art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006, in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato, come chiarito dal parere del Ministero dell'Ambiente prot. n. 4903/VIA del 14/04/2000. Solo a seguito della comunicazione per lo svolgimento di una specifica campagna di recupero rifiuti può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definiti il sito prescelto e i quantitativi di rifiuti da trattare, può essere stabilita l'eventuale necessità di applicare la procedura di V.I.A.; tale fase comporta, necessariamente, la sospensione dell'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura stessa.

Considerato che con deliberazione 1 Febbraio 2000, il Comitato Nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha deliberato i *"Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", e che nell'art. 2 della suddetta deliberazione si stabilisce che "l'efficacia della stessa deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere presentate a favore dello Stato di cui all'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 22/97"* (oggi sostituito dall'art. 212 comma 10 del D. Lgs. 152/2006).

Rilevato che l'impossibilità di iscrizione all'Albo, in assenza del Decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006 in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non possa costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, dato che il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale.

Ritenuto pertanto nelle more dell'adozione del Decreto sulle garanzie finanziarie per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7, di prevedere la possibilità di richiedere la presentazione di garanzie finanziarie, nei casi previsti, per le specifiche attività relative alle singole campagne, a favore dell'Ente competente a riceverne la relativa comunicazione.

Considerato che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti è stata delegata alle Province dalla Regione Piemonte secondo quanto disposto dall'art. 50 della L.R. 44/2000 n. 44 e dall'art. 3 della L.R. 24/2002.

Dato atto che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006.

Visto il D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

visto il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;

vista la Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44;

vista la Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24;

vista la D.G.R. n. 34 – 8488 del 6 maggio 1996;

vista la D.G.R. n. 25 – 24837 del 15 giugno1998;

vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000;

vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. UL/2005/5205 del 15/07/2005, nonché le norme UNI-ISO di settore, per la qualificazione dei materiali recuperati;

rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000;

accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

il dr. Graziano Stevanin, in qualità di responsabile del procedimento, in relazione ai pareri favorevoli degli enti invitati alla Conferenza dei Servizi e all'esito dell'istruttoria tecnica condotta dalla dr.ssa Federica Facchino, propone al Dirigente di adottare il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui trattasi, con le prescrizioni sopra indicate.

IL DIRIGENTE
del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche:
Dr. Roberto CARENZO

VISTA e fatta propria la relazione

DETERMINA

1. di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006, alla società "BF s.r.l." con sede legale in Cossato via Castelletto Cervo n. 7, codice fiscale e partita IVA 02137800021, per l'esercizio dell'impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, marca REV, modello GCS 100, matricola n. 10304, così come descritto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le prescrizioni tecniche indicate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di stabilire che il presente provvedimento autorizzativo ha validità di 10 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria, valida sino al 22/12/2018.
3. Di stabilire che per l'eventuale rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza alla Provincia di Biella almeno centottanta giorni prima della scadenza di cui al punto precedente, corredata da una relazione sullo stato di fatto

dell'impianto, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché degli eventuali provvedimenti assunti da altre province, Regioni o Enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative e/o divieti.

4. Di stabilire che in caso di variazioni della titolarità dell'attività autorizzata dovrà esserne data comunicazione entro 20 giorni alla Provincia di Biella.
5. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
6. Di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne di attività devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e rispettate le prescrizioni contenute negli allegati A e B del presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché quanto stabilito nella D.G.R. n. 25 – 24837 del 15/06/1998 per quanto attiene le campagne di attività svolte nella Regione Piemonte.
7. Di stabilire che sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo in ordine al corretto utilizzo dell'impianto da parte di Provincia, A.R.P.A., ASL e Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti sul territorio dei quali sono effettuate le campagne di attività, anche in ordine allo svolgimento di monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi.
8. Di stabilire che la ditta deve essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto prescritto all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, fatti salvi gli orientamenti applicativi della norma vigente dettagliati in premessa, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione.
9. Di far salva l'applicazione della procedura valutazione/verifica di impatto ambientale nei casi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività. L'applicazione della procedura di V.I.A., in tale fase, comporta necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura stessa.
10. Di stabilire, ai sensi del punto 10 della D.G.R. n. 25 – 24837 del 15/06/1998, secondo quanto previsto dall'art. 208 comma 11 lett. g) del D. Lgs. 152/2006, nei casi in cui ogni singola campagna di attività lo preveda, la presentazione di idonee garanzie finanziarie, nel rispetto, per le campagne svolte nel territorio della Regione Piemonte, dei criteri definiti con D.G.R. 20 – 192 del 12/06/2000 e ss.mm.ii.
11. Di stabilire che, come specificato nella D.G.R. n. 25 – 24837 del 15/06/1998, il presente provvedimento si configura come un'autorizzazione all'esercizio e pertanto non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile.
12. Di stabilire che la presente autorizzazione all'esercizio dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della società autorizzata e che, durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia dell'autorizzazione dovrà sempre essere disponibile presso il sito operativo.
13. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto della normativa sui rifiuti, nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

14. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di trattamento di rifiuti.
15. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di trasmetterne copia alla Regione Piemonte ed alle altre Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dell'Ambiente, secondo quanto disposto dal punto 4 della D.G.R. n. 25 – 24837 del 15/06/98.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971.
b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
CARENZO ROBERTO

ALLEGATO A

Oggetto: **Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 comma 15 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata a "BF s.r.l.", con sede legale in Cossato (BI), via Castelletto Cervo n. 7.**

Impianto:	marca REV – modello GCS 100 – matricola n. 10304

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO.

Sono di seguito indicate le principali caratteristiche dell'impianto, dedotte dalla documentazione tecnica prodotta a corredo della domanda di autorizzazione, alla quale si rimanda per il dettaglio.

Quanto specificato nell'ambito della presente descrizione dell'impianto, ulteriore o più restrittivo rispetto al contenuto della documentazione prodotta dalla ditta è da intendersi quale prescrizione.

1. Campo di Applicazione.

L'impianto mobile oggetto del presente provvedimento deve essere impiegato per il trattamento dei rifiuti di seguito codificati, provenienti dalle attività di costruzione, manutenzione e demolizione delle opere edili, privi di amianto e di altre sostanze pericolose e provenienti dalle altre attività così come specificate al successivo punto 2, con lo scopo di ottenere prodotti riutilizzabili in edilizia medianti fasi meccaniche di macinazione, ed eventuale vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

2. Codifica e tipologia dei rifiuti ammessi nell'impianto.

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 03 polveri e particolato

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

3. Descrizione dell'impianto e modalità di svolgimento dell'attività.

L'impianto mobile di frantumazione, marca REV, modello GCS 100, n. di matricola 10304 è costituito da:
- alimentatore a piastre RAL 950 x 3,5;
- vaglio vibrante sgrossatore VP 150/105;
- frantoio a mascelle FGPL 100;
- pannello di controllo e radiocomando per fermo alimentatore;
- motore diesel con potenza massima installata pari a 127 kW ;
- carro cingolato S 30/40;
- impianto di abbattimento polveri costituito da pompa e ugelli nebulizzatori;
- separatore magnetico e tappeto di uscita per scarico materiale dal frantoio.

Attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto:
- nastro laterale per separazione sottovaglio;
- cisterna mobile da cantiere per alimentazione del sistema di abbattimento polveri;
- contenitore per la raccolta del materiale ferroso separato;
- attrezzature antincendio e di pronto soccorso.

Per l'esecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti, in funzione delle esigenze lavorative, possono eventualmente essere utilizzate le seguenti attrezzature (o analoghe aventi pari caratteristiche e prestazioni):
- pinza frantumatrice intercambiabile per escavatore (VTN VF 18 PWS);
- impianto mobile di vagliatura con vaglio vibrante a 3 selezioni (EXETEC TURBOTRAC);
- escavatore per carico ed eventuale frantumazione con pinza;
- pala gommata per movimentazione m.p.s.

Per il trasporto su strada dei suddetti macchinari sarà utilizzato il bilico costituito da:
- trattore per semirimorchio DAIMLERCHRYSLER AG MB 3343 S – Targa: BM339AB;
- semirimorchio tipo CTC s.p.a. SRT47E – Targa: VC011099

eventuali mezzi analoghi aventi pari caratteristiche, prescrizioni e omologazioni possono essere utilizzati in alternativa in caso di indisponibilità e/o obsolescenza dei precedenti.

Articolazione del processo

L'attività autorizzata sarà articolata nelle seguenti fasi:

1. operazioni preliminari e trasporto dell'impianto: sopralluogo, verifica della compatibilità della tipologia di rifiuti, espletamento delle pratiche relative alle attività di trattamento rifiuti previste, produzione della documentazione tecnica prescritta;
2. installazione dell'impianto: montaggio del frantoio, sistemazione in loco e messa in posizione di lavoro;
3. operazioni preliminari alla frantumazione: classificazione dei rifiuti in lotti omogenei; campionamento e caratterizzazione; presa in carico dei rifiuti e compilazione registro di carico e scarico; posizionamento dei rifiuti in cumulo, eventuale riduzione volumetrica, eventuale cernita preliminare;
4. operazioni di frantumazione: caricamento nella tramoggia mediante escavatore, eventuale azionamento del sistema di bagnatura, eventuale prevagliatura per la separazione del fine, eventuale trasporto con nalstro del materiale di sottovaglio a cumulo separato, frantumazione del materiale, deferrizzazione del materiale frantumato, movimentazione con nastro del materiale per formazione del cumulo di materiale lavorato;
5. analisi e classificazione del materiale lavorato.

L'attività di recupero può essere schematicamente descritta in funzione della tipologia di rifiuto trattato.

<u>Rifiuti riportati nel paragrafo 7.1 dell'All. 1 Suball. 1 del D.M. 05/02/1998</u>

Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

[101311] : rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

[170101] : cemento

[170102] : mattoni

[170103] : mattonelle e ceramiche

[170802] : materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

[170107] : miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

[170904] : Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Provenienza:

- attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

Caratteristiche del rifiuto:

- materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

Attività di recupero:

- messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
- utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto precedente (R10); il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
- utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali, previo trattamento sopra indicato (R5); il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

<u>Rifiuti riportati nel paragrafo 7.2 dell'All. 1 Suball. 1 del D.M. 05/02/1998</u>

Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate.

010408] : scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407

[010410] : polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407

[010413] : rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

Provenienza:

- attività di lavorazione dei materiali lapidei.

Caratteristiche del rifiuto:

- materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.

Attività di recupero:

- frantumazione, macinazione, vagliatura con eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea (R5);
- utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto precedente (R10); il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
- utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali, previo trattamento sopra indicato (R5); il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- materie prime secondarie da riutilizzarsi per formazione di rilevati, sottofondi, riempimenti (subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.);
- inerti da integrare con le materie prime nel ciclo produttivo di conglomerati cementizi e bituminosi.

Rifiuti riportati nel paragrafo 7.3 dell'All. 1 Suball. 1 del D.M. 05/02/1998

Tipologia: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti.

[101201] : scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

[101206] : stampi di scarto

[101208] : scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

Provenienza:

- fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati.

Caratteristiche del rifiuto:

- prodotti ceramici terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso.

Attività di recupero:

- macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi (R5);
- frantumazione, vagliatura con eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea (R5).

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- materiale lapideo da utilizzarsi per formazione di rilevati, sottofondi, riempimenti (subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/1998);
- prodotti da inserire nel ciclo produttivo dell'industria di ceramiche e laterizi.

Rifiuti riportati nel paragrafo 7.4 dell'All. 1 Suball. 1 del D.M. 05/02/1998

Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa.

[101203] : Polveri e particolato

[101206] : Stampi di scarto

[101208] : Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

Provenienza:

- attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa.

Caratteristiche del rifiuto:

- frammenti di materiale argilloso cotto e materiale perlitico.

Attività di recupero:

- messa in riserva di rifiuti con frantumazione, macinazione e vagliatura (R13);
- realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo trattamento di frantumazione, macinazione e vagliatura (R5); il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..
- utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di frantumazione, macinazione e vagliatura (R10); il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- materiale da commercializzare per una eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea (subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.);
- prodotti da utilizzare nel ciclo produttivo dell'industria di ceramiche, laterizi e cementifici.

Rifiuti riportati nel paragrafo 7.6 dell'All. 1 Suball. 1 del D.M. 05/02/1998

Tipologia: conglomerato bituminoso.

[170302] : Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

Provenienza:

- attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.

Caratteristiche del rifiuto:

- rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.

Attività di recupero:

- realizzazione di rilevati stradali e sottofondi stradali (R5); il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
- produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme ai test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. (R5).

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- materiali per costruzione nelle forme usualmente commercializzate;
- prodotti da utilizzare nel ciclo produttivo dei conglomerati bituminosi.

Rifiuti riportati nel paragrafo 7.9 dell'All. 1 Suball. 1 del D.M. 05/02/1998

Tipologia: scarti di refrattari a base di carburo di silicio.

[161106] : Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

Provenienza:

- demolizione di isolamenti termici in processi di fusione e/o cottura, industria della ceramica e produzione di refrattari.

Caratteristiche del rifiuto:

- rifiuto di lega non ferrosa composto da carburo di silicio, allumina e chamotte, solido sinterizzato sotto forma di mattoni appartenenti alla seguente famiglia:

  a) SiC < 90%, SiO_2 ca 1%, Al_2O_3 ca 1%.

Attività di recupero:

- frantumazione, macinazione per riutilizzo nel ciclo produttivo di provenienza.

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti:

- prodotti da utilizzare nella produzione dei refrattari, dei cementifici, del calcestruzzo e del conglomerato cementizio e bituminoso.

Rifiuti riportati nel paragrafo 7.12 dell'All. 1 Suball. 1 del D.M. 05/02/1998

Tipologia: calchi in gesso esausti.

[101206] : Stampi di scarto

[170802] : Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

Provenienza:

- attività scultoree ed industrie ceramiche.

Caratteristiche del rifiuto:

- manufatti in gesso con eventuale armatura incorporata.

Attività di recupero:

- produzione di materiale e manufatti per l'edilizia, previa frantumazione dei manufatti e separazione della parte metallica (R5).

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti:

- materiali e manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate.

Rifiuti riportati nel paragrafo 7.31 bis dell'All. 1 Suball. 1 del D.M. 05/02/1998

Tipologia: terre e rocce da scavo.

[170504] : terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Provenienza:

- attività di scavo

Caratteristiche del rifiuto:

- materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

Attività di recupero

- utilizzo per recuperi ambientali previa eventuale frantumazione, macinazione e vagliatura (R10) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5/2/1998 e ss.mm.ii.);
- formazione di rilevati e sottofondi stradali previa eventuale frantumazione, macinazione e vagliatura (R5) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5/2/1998 e ss.mm.ii.).

4. Ubicazione dell'impianto.

Il macchinario ha un volume ingombrante, pertanto deve essere posizionato su superfici di adeguata estensione, tali da garantire lo svolgimento delle operazioni nelle condizioni di massima sicurezza.

5. Sicurezza.

Devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa in materia, inoltre dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie per le emergenze e per il pronto soccorso.

6. Potenzialità dell'impianto.

La potenzialità nominale dell'impianto è pari a 50 - 80 metri cubi / ora.

7. Emissioni in atmosfera e scarichi idrici.

Durante il funzionamento, l'impianto deve essere sempre dotato di idonei sistemi di abbattimento delle polveri, da regolare in funzione della polverosità del materiale trattato.

Nel caso in cui l'acqua impiegata non venga completamente assorbita dai rifiuti trattati e dia luogo ad effluenti liquidi occorrerà prevedere adeguate misure di contenimento.

Oggetto: **Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 comma 15 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata a "BF s.r.l.", con sede legale in Cossato (BI), via Castelletto Cervo n. 7.**

Impianto:	marca REV – modello GCS 100 – matricola n. 10304

PRESCRIZIONI

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente allegato che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. L'impresa autorizzata dovrà attenersi scrupolosamente a quanto verrà prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività.
2. Il volume dei rifiuti da trattare non dovrà superare i limiti stabiliti dalle autorità territorialmente competenti.
3. In funzione della quantità e tipologia di rifiuti da trattare nelle singole campagne, l'impresa dovrà stabilire idonee modalità per caratterizzare i rifiuti e dovrà definire le quantità significative da sottoporre a verifiche analitiche a valle del trattamento. La procedura di caratterizzazione dovrà consentire di individuare l'eventuale presenza, nei rifiuti oggetto di attività di recupero, di manufatti contenenti amianto o di altri rifiuti pericolosi, che dovranno essere preventivamente rimossi e trattati secondo le disposizioni previste dalla normativa specifica.
4. E' fatto divieto di miscelare tra di loro prima dei test analitici (test di cessione, verifica requisiti ex Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205) le tipologie riconducibili ai punti n. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.9, 7.12 e 7.31-bis del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. Per le tipologie riconducibili ai punti 7.6 e 7.31-bis del medesimo decreto tale divieto di miscelazione è esteso anche a valle delle verifiche analitiche.
5. Il test di cessione (a valle del trattamento) sugli inerti ottenuti dal recupero dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. ed effettuato su un campione rappresentativo dell'intera massa nella stessa forma fisica prevista dalle condizioni d'uso. Il test dovrà essere effettuato separatamente per ciascuna categoria di cui ai punti n. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.9, 7.12 e 7.31-bis del suddetto Decreto. Per il campionamento dei materiali dovranno essere rispettate le modalità previste dalla normativa UNI di settore; inoltre, con riferimento alle M.P.S. derivanti dal trattamento dei rifiuti riconducibili al punto n. 7.1, si rimanda al rispetto dei criteri di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.
6. Per la tipologia descritta dal proponente con riferimento al punto n. 7.31-bis del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. ed avente il CER 170504 (terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503), oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, l'eventuale utilizzo di terra e rocce di scavo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati dovrà avvenire nel rispetto dei criteri contenuti nell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mmi.ii, al fine di evitare rischi per la salute e per la qualità dell'ambiente.

7. Qualora vi sia trattamento del solo rifiuto identificato dal CER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01), o di aliquote maggioritarie dello stesso rispetto al totale del rifiuti da costruzione e demolizione, in funzione di un eventuale riutilizzo a valle del processo di lavorazione, occorre verificare preliminarmente il parametro “Solfati”.
8. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell’ambito dell’esercizio dell’impianto dovranno essere raccolti in modo sistematico ed essere resi disponibili alle Autorità di controllo.
9. Nel caso in cui il materiale ottenuto dal trattamento sia ancora un rifiuto, l’impresa autorizzata dovrà preliminarmente verificare che il soggetto al quale sarà conferito sia autorizzato alla ricezione e al trattamento.
10. Per i materiali provenienti da bonifiche dai siti contaminati, l’attività potrà essere svolta nell’ambito dei progetti di bonifica, a condizione che i materiali trattati non siano contaminati e rientrino tra quelli autorizzati.
11. Dovranno essere tenuti regolarmente i registri di carico e scarico od altri eventuali dispositivi e strumenti previsti dalle disposizioni vigenti.
12. L’utilizzo dell’impianto dovrà avvenire preferibilmente in cantieri siti in aree industriali, comunque con insediamenti sensibili adeguatamente lontani o protetti, previa approvazione del documento di Valutazione di Impatto Acustico da parte del Comune competente, redatto per ogni specifico cantiere.
13. Il tempo di utilizzo del macchinario dovrà essere tale per cui non sia recata molestia ai ricettori sensibili.
14. Nel momento in cui l’impresa richiederà la Valutazione di Impatto Acustico, contestualmente dovrà evidenziare le mitigazioni idonee a ridurre l’impatto sui punti sensibili.
15. Gli addetti al macchinario ed al carico-scarico dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale.
16. Dovranno essere ottemperate le normative vigenti relative al rischio acustico e da polveri.
17. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni d’uso relative al macchinario, contenute nel manuale d’uso, e dei disposti di cui alla legge vigente in materia di sicurezza nei cantieri, il titolare dell’autorizzazione unitamente ai responsabili del cantiere ed al Direttore lavori dovranno assicurare che l’area compresa tra barriere e macchinario sia tenuta sgombra da operatori durante le fasi di carico e scarico materiali e durante il funzionamento del macchinario. La postazione di manovra dovrà essere adeguatamente protetta e presidiata durante l’uso.
18. E’ fatto assoluto divieto di interventi sul macchinario quando esso sia in movimento, anche se a vuoto, o a chiave inserita, e negli altri casi è richiesto che essi vengano svolti in condizioni di protezione dai rischi di caduta.
19. L’esercizio dell’impianto dovrà essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente.
20. L’impresa autorizzata dovrà adottare ogni cautela al fine di assicurare la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall’attività svolta.
21. Nell’esercizio dell’impianto dovranno essere adottati idonei criteri igienico-sanitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
22. Nell’esercizio dell’attività, con particolare riguardo alle operazioni di carico e scarico, dovrà essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti, dovrà essere contenuta

l'emanazione di odori sgradevoli e dovranno essere evitate le dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo.

23. Dovranno essere sempre disponibili materiali ed attrezzature da utilizzare in caso di dispersioni accidentali.
24. L'attività dovrà essere condotta mantenendo in costante efficienza il sistema atto a mantenere costantemente umido il rifiuto, qualora le condizioni meteorologiche nonché le caratteristiche del materiale trattato lo richiedano, evitando nel contempo la produzione di reflui liquidi.
25. Dovranno essere sempre disponibili nell'area del cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità che si sviluppino incendi.
26. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti dovranno essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni, con particolare riguardo agli obblighi di legge in materia, al fine di garantirne l'efficienza originaria.
27. Dovrà essere garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti preposte al controllo nell'area in cui sono ubicati gli impianti, senza alcuna preventiva approvazione, devono inoltre essere agevolate eventuali operazioni di campionamento.
28. In caso di blocco parziale o totale dell'impianto, conseguente al verificarsi di eventi incidentali, dovrà essere data informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune, all'ARPA e all'ASL competenti per il territorio.
29. Dovrà sempre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico dell'impianto.
30. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti presso l'impianto dovranno essere oggetto di appropriata bonifica periodica.

Il Dirigente/Responsabile
CARENZO ROBERTO

ALLEGATO 4

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI

Fercam S.p.A.
Direzione Generale
I-39100 Bolzano - Via M. Curie, 2
Tel. 0471 530 000 - Fax 0471 530 520
info@fercam.com - www.fercam.com
Cod. Fisc. e Part. IVA: 00098090210
Capitale sociale € 25.000.000
Trib. Bz. Soc. N. 804 - C.C.I.A.A. N. 33132
Albo Case di Spedizione N. 8

Società soggetta a direzione e coordinamento
da parte di FERCAM HOLDING Srl.

Servizio cortesia
800 304565

FERCAM
Logistics & Transport

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI
RILASCIATA DAL PROPRIETARIO DEL CANTIERE

Il sottoscritto THOMAS BAUMGARTNER,
nato a FIE' ALLO SCILIAR (BZ), il 05/02/1954,
codice fiscale BMGTMS54B05D571F
in qualità di titolare/legale rappresentante della società FERCAM SPA proprietaria di parte dell'area di cantiere ubicata nel Comune di NOVARA via VALSESIA 7, frazione AGOGNATE (area denominata e più precisamente le particelle catastali n. 4 SUB. 1 del foglio 29.

CON LA PRESENTE AUTORIZZA

la società **B.F. S.r.l.**,
con sede legale in via **CASTELLETTO CERVO 7, 13836 COSSATO (BI)**
partita Iva **02137800021** o codice fiscale **02137800021**,
nr. telefono **015/0993450**, nr. Fax **015/0993459**
indirizzo e-mail **sergio.vallivero@bfcossato.it**,

ad effettuare tramite utilizzo di impianto mobile di frantumazione all'interno della suddetta area attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione eseguite nel cantiere medesimo.

25 Febbraio 2019

Thomas Baumgartner

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Piave, 4/A – 13852 CERRETO C.LLO (BI)
Tel. 015.0993450 – Fax 015.0993459 – Cell. 3337794928
e-mail: info@bfcossato.it bfsrl@pec.bfcossato.it

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA CIRCA LA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI SU SUPPORTO INFORMATICO AGLI ORIGINALI CARTACEI PRODOTTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968

OGGETTO: *Istanza di verifica di Assoggettabilità della V.I.A. ai sensi degli art. 6 e 20 del D. Lgs.152/06 relativa all'istanza di autorizzazione per il progetto di svolgimento di singola campagna di attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile autorizzato dalla Provincia di Biella con Determina n° 1063 del 2 Ottobre 2018 da realizzarsi nel cantiere edile ubicato nel Comune di Novara in via Valsesia, 7 nella frazione di Agognate.*

Il sottoscritto **Renato LACROCE** nato a **Pinerolo (TO)** il **28 marzo 1977** residente in **via Marconi, 8 – San Pietro Val Lemina (TO)** codice fiscale **LCRRNT77C28G674B** partita iva **11832380015**
iscritto all'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 12222J**
in qualità di professionista incaricato per la redazione della documentazione relativa al progetto in oggetto

DICHIARA CHE

1. a seguito di incarico ricevuto da Sergio Vallivero, legale rappresentante della Società B.F. S.r.l. ha redatto lo Studio di impatto ambientale relativo alla singola campagna di attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile autorizzato dalla Provincia di Biella da realizzarsi nel cantiere edile ubicato nel Comune di Novara in via Valsesia, 7 nella frazione di Agognate e che, sulla base della documentazione acquisita, dei sopralluoghi svolti, e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche maturate nell'ambito della propria attività, le informazioni e i dati contenuti nello Studio di impatto ambientale di cui alla pratica in oggetto indicata sono veritieri;
2. le copie in formato elettronico della documentazione depositata a corredo dell'istanza di V.I.A. sono conformi agli originali cartacei prodotti;

Recapiti: cell. 3397960520 email: renato.lacroce@studiokiwi.to
Sede legale: c/o Studio Kiwi & Associati – via Pinerolo, 22 – Cavour (TO)

Torino, 19 marzo 2019

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. RENATO LACROCE n. 12222 J